

DGR n. 3087/04 e DDR n. 1315/04 Percorsi formativi per operatore Socio-Sanitario.
Anno formativo 2004/2005.
Disposizioni relative all'erogazione del finanziamento assegnato.

**A TUTTI GLI
ENTI BENEFICIARI
Rispettivi indirizzi**

Come noto, con DGR n. 3087 del 01.10.2004 è stato approvato il bando per la presentazione dei progetti relativi ai percorsi formativi per Operatore Socio-Sanitario.

Si tratta di interventi formativi destinati esclusivamente ad utenti maggiorenni o minorenni che abbiano già assolto con idoneo intervento formativo al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, previsto dalla vigente normativa.

Con successivo decreto dirigenziale n. 1315 del 20.12.04 si è provveduto all'approvazione dei progetti.

Sulla base delle vigenti disposizioni rendicontali (DDR n. 812/03, richiamato dalla citata DGR 3087/04), il finanziamento assegnato viene corrisposto con le seguenti modalità:

- 1° acconto, pari al 50% del finanziamento assegnato, all'avvio del progetto formativo;
- 2° acconto, pari al 30% del finanziamento assegnato, rideterminato in relazione al numero di allievi che abbiano superato il 50% del monte ore dell'attività corsuale;
- saldo del 20%, a conclusione dei corsi approvati, previa verifica degli adempimenti conclusivi previsti dalle disposizioni e dopo la verifica rendicontale.

Con la presente nota vengono fornite alcune indicazioni sulla natura dei contributi in questione e sul conseguente trattamento fiscale applicabile.

Si ritiene infatti che i finanziamenti agli Enti gestori per la realizzazione di attività di formazione professionale abbiano natura di liberalità a fondo perduto poiché ineriscono a un rapporto concessorio, il cui oggetto è il bene pubblico (denaro), per la (corretta) realizzazione di un'attività (privata) di interesse pubblico generale. In tale contesto giuridico, la regolazione del rapporto concessorio non è destinata all'adempimento di prestazioni civilistiche ma ad assicurare la conformità dell'attività svolta alla causa dell'erogazione pubblica –la cui finalità peraltro è contenuta nella copertura dei meri costi di realizzazione dell'attività- il cui accertamento –nel quadro dei poteri pubblici di vigilanza e controllo- è condizione e limite per il sorgere di un diritto di credito all'erogazione in capo all'interessato.

Conseguentemente, si ritiene che i predetti finanziamenti siano da considerarsi fuori dal campo di applicazione IVA ai sensi dell'articolo 2 comma 3 DPR n. 633/1972, in piena armonia con quanto previsto al punto 4 lettera o) dell'allegato 4 della DGR n. 1831/04 e al numero 19 dell'allegato B della DGR n. 2624/04.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE
dott. Pier Angelo Turri